

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
- Loro Sedi -

Roma, 30 maggio 2022

Comunicazione n.357/CMon/Idd

Oggetto: INPS-Modifiche alle disposizioni in materia di APE Sociale introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, cc. 91,92 e 93 della L. n. 234/2021)

L'INPS, con circolare n. 62/2022, fornisce chiarimenti ed istruzioni in ordine alle modifiche alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di APE sociale.

Come è noto, è stato posticipato al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza del suo periodo di sperimentazione.

Ricordiamo che possono accedere all'APE Sociale gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che siano:

- disoccupati;
- addetti ad attività gravose;
- invalidi con percentuale almeno al 74%;
- soggetti che assistono familiari disabili gravi (cosiddetti "caregiver").

Un'importante modifica riguarda i disoccupati, per i quali, a partire dal 1° gennaio 2022, non è più necessario attendere che trascorrono 3 mesi dalla fine del trattamento di disoccupazione percepito.

È stato altresì disposto l'ampliamento delle professioni che rientrano nella categoria dei lavori c.d. gravosi, il cui elenco è presente nell'allegato alla Legge stessa.

Inoltre, nell'ambito di tale categoria, è stato ridotto il requisito minimo contributivo a 32 anni (in luogo dei 36 anni per i gravosi) esclusivamente:

- agli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini;
- ai ceramisti;
- ai conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Al fine di poter beneficiare di tale riduzione, il soggetto richiedente l'APE Sociale deve avere svolto, per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, una o più delle attività c.d. gravose.

Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie c.d. gravose, la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, di cui all'art. 1, c. 179-bis, L. n. 232/2016, opera con riferimento ai 32 di anzianità contributiva.

Ricordiamo che per tutte le altre categorie di lavoratori (disoccupati, caregiver e invalidi) sono necessari almeno 30 anni di contributi per richiedere l'APE Sociale.

Con riferimento alle domande di accesso al beneficio, l'INPS informa che sul sito dell'Istituto sono reperibili i nuovi modelli di domanda per le condizioni e per l'accesso al beneficio e ai moduli per le attestazioni dei datori di lavoro.

In relazione alla proroga a tutto il 2022 della sperimentazione, i soggetti interessati all'APE Sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza previsti, rispettivamente, del 31 marzo 2022; 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le risorse finanziarie integrate dalla legge di Bilancio 2022.

Con riferimento agli adempimenti dell'INPS, i termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

La decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che, al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE Sociale.

L'APE Sociale, generalmente, cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia (per il biennio 2021-2022 e 2023-2024, è pari a 67 anni).

Nella circolare INPS sono inoltre descritti: il **regime della compatibilità** dell'APE Sociale con il Reddito di Cittadinanza, con il Reddito di Emergenza (REM) e con l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO); la normativa di riferimento per la **verifica dello stato di disoccupazione**; il riconoscimento dell'Ape Sociale in caso di cessazione del rapporto di lavoro per "mancato superamento del periodo di prova" e in caso di causale cessazione UNILAV "cessazione dell'attività aziendale"

Rinnoviamo, anche ai fini del proselitismo, l'invito alle Strutture ad indirizzare alle sedi del nostro Patronato INAS-CISL i lavoratori e i soggetti potenzialmente interessati all'APE Sociale per un'attenta valutazione delle singole situazioni.

Cordiali saluti

Il Componente il Comitato di Reggenza
Patrizia Volponi

